

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6300 del 30/11/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. FALPE S.R.L. con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via Giardino n. 605. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di parti in plastica per calzature sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via Giardino n. 605.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6552 del 30/11/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno trenta NOVEMBRE 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. FALPE S.R.L. con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via Giardino n. 605. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di parti in plastica per calzature sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via Giardino n. 605.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 05/07/2018, acquisita al Prot. Unione 29956 e da Arpa al PGFC/2018/11059 del 11/07/2018, da **FALPE S.R.L.** nella persona di Monti Mirco, in qualità di delegato dal Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via Giardino n. 605, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di parti in plastica per calzature sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via Giardino n. 605, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Atteso che con Nota Prot. Unione 34481 del 07/08/2018, acquisita al PGFC/2018/12626, il SUAP ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. ed ha richiesto integrazioni;

Atteso che in data 04/09/2018 la ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 38285 e da Arpa al PGFC/2018/14393 del 10/09/2018;

Tenuto conto che in data 29/11/2018 la ditta ha trasmesso integrazioni volontarie, acquisite al PGFC/2018/20263 del 30/11/2018;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endoprocedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 30/11/2018;
- nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L. 447/1995: Atto Prot. Com.le 11771 del 15/10/2018, a cquisto al PGFC/2018/18345 del 25/10/2018, a firma del Responsabile del Settore Edilizia-Urbanistica del Comune di Mercato Saraceno;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto, sono riportate nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **FALPE S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente atto:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 1793 del 12/09/13 prot. n. 119741/13 rilasciata, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, dal Responsabile della P.O. Rifiuti-Aria del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena a FALPE srl;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Mercato Saraceno ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e Elmo Ricci e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **FALPE S.R.L.** (C.F./P.IVA 03949070407) nella persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via Giardino n. 605, per **lo stabilimento di produzione di parti in plastica per calzature sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via Giardino n. 605.**

2. Il presente atto **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera** di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- **nulla osta acustico** ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L. 447/1995.

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Di disporre la revoca del titolo abilitativo vigente indicato in premessa.

7. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di

ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Mercato Sarcaeno ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.

8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

9. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Mercato Saraceno per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dr. Carla Nizzoli

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera con atto n. 1793 del 12/09/13 prot. n. 119741/13, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., avente una validità di 15 anni dalla data di rilascio.

Con l'istanza di AUA la Ditta, relativamente alle emissioni in atmosfera, richiede le seguenti modifiche rispetto a quanto autorizzato con l'atto succitato:

- modifiche non sostanziali alle emissioni E2, E4, E5 ed E6;
- nuova emissione E8 da verniciatura campioni;
- nuova emissione E10 da spazzolatura e rifilatura suole;
- inserimento di un reparto di verniciatura e lavaggio suole, di cui alle emissioni E1, E2, E9, EGC1, EGC2 e EGC3, per le quali era stata rilasciata alla ditta B&G Srl l'autorizzazione n. 250 del 09/07/2013 Prot. 105630/13, decaduta al 09/07/2016 in quanto gli impianti in oggetto non sono stati messi in esercizio entro la scadenza indicata nell'atto;
- captazione, aspirazione e convogliamento alla nuova emissione E11 degli inquinanti prodotti dai macchinari per lo stampaggio termoplastico (capannone 2 piano terra);
- captazione, aspirazione e convogliamento alla nuova emissione E12 degli inquinanti prodotti dai macchinari per la lavorazione legno e resina poliuretanica (capannone 2 primo piano).

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto all'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per i procedimenti di aggiornamento, in considerazione del fatto che trattasi di modifica sostanziale dello stabilimento già autorizzato con atto n. 1793 del 12/09/13 prot. n. 119741/13 rilasciato ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PGFC/2018/11686 del 23/07/2018 il Responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha ritenuto necessario richiedere ad Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpa del 31/12/15 PGDG/2015/7546, una relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta.

Con nota PGFG/2018/11687 del 23/07/18 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì una valutazione per quanto di competenza circa le modifiche comunicate dalla Ditta, in particolare per quanto concerne l'utilizzo e le emissioni di composti organici volatili (trattandosi di uno stabilimento soggetto alle disposizioni dell'art. 275 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpa al prot. PGFC/2016/9353.

Il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena, con nota prot. n. 2018/0295118/P del 23/11/18, acquisita al protocollo PGFC/2018/19843 del 23/11/18, ha espresso parere favorevole per quanto di competenza.

Con nota PGFC/2018/19959 del 27/11/18, così come integrata con successiva nota PGFC/2018/20112 del 28/11/18, la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva delle emissioni in atmosfera, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

E1 – verniciatura (nuovo)

E2 – verniciatura (nuovo)

Gli inquinanti sono costituiti da polveri e COV. Per la determinazione del valore limite delle polveri si fa riferimento:

- a) alla voce 48.2 *Verniciatura manuale a spruzzo* della Parte II all'allegato I della Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.i. che indica un valore pari a 3 mg/Nmc;

- b) alla voce 4.13.48 - *APPLICAZIONE E APPASSIMENTO DI PRODOTTI VERNICIANTI A BASE SOLVENTE CON CONSUMO GIORNALIERO SUPERIORE A 50 kg* dell'allegato 4 della Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04/06/1999, che riporta un valore pari a 50 mg/Nmc;
- c) al punto 5 della voce 4.7 - *Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g* della DGR 2236/09 e smi che indica un valore pari a 3 mg/Nmc.

Quindi, in base a quanto stabilito dall'art. 271 comma 5 del DLgs 152/06 e smi e secondo quanto previsto al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla DGR 2236/09, si applicherà il valore più restrittivo pari a 3 mg/Nmc.

Per la determinazione del valore limite dei COV si fa riferimento al punto 8 della Parte III dell'allegato III alla Parte V del Decreto che, per consumi di solvente >15 t/a, prescrive limiti per le emissioni convogliate pari a 75 mg/Nmc, per la fase di applicazione, e 50 mg/Nmc, per la fase di essiccazione: in particolare, in base a quanto stabilito dall'art. 271 comma 5 del DLgs 152/06 e smi e secondo quanto previsto al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla DGR 2236/09, si adatterà il limite di 50 mg/Nmc in quanto a tale emissione sono convogliate sia cabine di verniciatura sia impianti di cottura ed essiccazione per cui le emissioni provenienti da diverse fasi dell'attività possono essere contemporanee. Inoltre, deve essere rispettato il valore limite per le emissioni diffuse pari al 20% di input di solvente. Dovranno essere eseguiti tre monitoraggi dell'emissione nella fase di messa a regime; successivamente i monitoraggi dovranno avere frequenza almeno annuale.

E3 - Giostre stampaggio (modificato)

E4 - Giostre stampaggio (modificato)

E5 - Giostre stampaggio (modificato)

Gli inquinanti sono costituiti da COV e isocianati. Per la determinazione del valore limite dei COV si fa riferimento alla voce 4.5.17 - *FORMATURA (CON PRESSIONE, SOTTO VUOTO, PER INIEZIONE, PER COLATA) DI PRODOTTI A BASE DI POLIURETANO O POLIURETANO ESPANSO* dell'allegato 4 della Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04/06/1999, che riporta un valore pari a 200 mg/Nmc;

Per la determinazione del valore limite degli isocianati si fa riferimento:

- a) alla classe I della Tabella D del punto 4. *Composti organici sotto forma di gas, vapori o polveri* dell'allegato I alla Parte V del D.Lgs 152/06 che riporta valori limite di soglia di rilevanza e in concentrazione pari, rispettivamente, a 25 g/h e 5 mg/Nmc;
- b) alla voce 4.5.17 - *FORMATURA (CON PRESSIONE, SOTTO VUOTO, PER INIEZIONE, PER COLATA) DI PRODOTTI A BASE DI POLIURETANO O POLIURETANO ESPANSO* dell'allegato 4 della Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04/06/1999, che riporta un valore pari a 5 mg/Nmc.

Quindi, in base a quanto stabilito dall'art. 271 comma 5 del DLgs 152/06 e smi e secondo quanto previsto al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla DGR 2236/09 e smi, si applicherà il valore più restrittivo pari a 5 mg/Nmc.

Tenuto conto che trattasi di modifica non sostanziale di impianto autorizzato, si ritiene che debba essere eseguito un controllo entro 60 giorni dal rilascio dell'AUA; i successivi monitoraggi periodici dovranno avere frequenza almeno annuale.

E6 - Lavaggio stampi/telai (modificato) - Gli inquinanti sono costituiti da COV. Per la determinazione del valore limite dei COV si fa riferimento alla voce 4.5.91 - *LAVAGGIO DI APPARECCHIATURE CON SOLVENTI* dell'allegato 4 della Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04/06/1999, che riporta un valore pari a 200 mg/Nmc; pertanto si applicherà il valore pari a 200 mg/Nmc. Tenuto conto che trattasi di modifica non sostanziale di impianto autorizzato, si ritiene che debba essere eseguito un controllo entro 60 giorni dal rilascio dell'AUA; i successivi monitoraggi periodici dovranno avere frequenza almeno annuale.

E7 - cabina verniciatura (nuovo)

Gli inquinanti sono costituiti da polveri e COV. Per la determinazione del valore limite delle polveri si fa riferimento:

- a) alla voce 48.2 *Verniciatura manuale a spruzzo* della Parte II all'allegato I della Parte V del DLgs 152/06 che indica un valore pari a 3 mg/Nmc;

- b) alla voce 4.13.48 - *APPLICAZIONE E APPASSIMENTO DI PRODOTTI VERNICIANTI A BASE SOLVENTE CON CONSUMO GIORNALIERO SUPERIORE A 50 kg* dell'allegato 4 della Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04/06/1999, che riporta un valore pari a 50 mg/Nmc;
- c) al punto 5 della voce 4.7 - *Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g* della DGR 2236/09 che indica un valore pari a 3 mg/Nmc.

Quindi, in base a quanto stabilito dall'art. 271 comma 5 del DLgs 152/06 e smi e secondo quanto previsto al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla DGR 2236/09, si applicherà il valore più restrittivo pari a 3 mg/Nmc.

Per la determinazione del valore limite dei COV si fa riferimento al punto 8 della Parte III dell'allegato III alla Parte V del D.Lgs 152/06 che, per consumi di solvente >15 t/a, prescrive limiti per le emissioni convogliate pari a 75 mg/Nmc, per la fase di applicazione, e 50 mg/Nmc per la fase di essiccazione; tenuto conto che le due lavorazioni vengono effettuate nella stessa postazione si ritiene di applicare all'emissione il limite più restrittivo di 50 mg/Nmc. Inoltre, deve essere rispettato il valore limite per le emissioni diffuse pari al 20% di input di solvente. Dovranno essere eseguiti tre monitoraggi dell'emissione nella fase di messa a regime; successivamente i monitoraggi dovranno avere frequenza almeno annuale.

E8 – verniciatura campioni (nuovo)

Gli inquinanti sono costituiti da polveri e COV. Per la determinazione del valore limite delle polveri si fa riferimento:

- d) alla voce 48.2 *Verniciatura manuale a spruzzo* della Parte II all'allegato I della Parte V del DLgs 152/06 che indica un valore pari a 3 mg/Nmc;
- e) alla voce 4.13.48 - *APPLICAZIONE E APPASSIMENTO DI PRODOTTI VERNICIANTI A BASE SOLVENTE CON CONSUMO GIORNALIERO SUPERIORE A 50 kg* dell'allegato 4 della Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04/06/1999, che riporta un valore pari a 50 mg/Nmc;
- f) al punto 5 della voce 4.7 - *Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g* della DGR 2236/09 che indica un valore pari a 3 mg/Nmc.

Quindi, in base a quanto stabilito dall'art. 271 comma 5 del DLgs 152/06 e smi e secondo quanto previsto al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla DGR 2236/09, si applicherà il valore più restrittivo pari a 3 mg/Nmc.

Per la determinazione del valore limite dei COV si fa riferimento al punto 8 della Parte III dell'allegato III alla Parte V del D.Lgs 152/06 che, per consumi di solvente >15 t/a, prescrive limiti per le emissioni convogliate pari a 75 mg/Nmc, per la fase di applicazione, e 50 mg/Nmc per la fase di essiccazione; tenuto conto che non viene eseguita essiccazione dei pezzi si ritiene di applicare il limite di 75 mg/Nmc. Inoltre, deve essere rispettato il valore limite per le emissioni diffuse pari al 20% di input di solvente. Dovranno essere eseguiti tre monitoraggi dell'emissione nella fase di messa a regime; successivamente i monitoraggi dovranno avere frequenza almeno annuale.

E9 - Impianto a ciclo chiuso sgrassaggio suole (nuovo) - Gli inquinanti sono costituiti da COV (tetracloroetilene). Per tale sostanza, che presenta l'indicazione di pericolosità H351, il punto 2.3 della parte I dell'allegato III alla Parte V del DLgs 152/06, individua un valore limite pari a 20 mg/Nmc, riferito alle singole masse dei COV presenti, qualora il flusso di massa dell'inquinante superi i 100 g/h. Lo stesso valore limite è indicato al punto 4 della Parte III dell'allegato III alla Parte V del Decreto che, per consumi di solvente >1 t/a. Tenuto conto della presenza di un impianto di recupero del tetracloroetilene mediante raffreddamento e distillazione e della presenza di un abbattimento a base di carboni attivi, della limitata portata del punto di emissione, di bibliografia relativa ad emissioni analoghe e all'esperienza di questa Arpa, si ritiene che il valore limite di 20 mg/Nmc, riferito alle singole masse dei COV, possa essere applicato qualora il flusso di massa dell'inquinante superi i 100 g/h. Inoltre, deve essere rispettato il valore limite per le emissioni diffuse pari al 15% di input di solvente. Dovranno essere eseguiti tre monitoraggi dell'emissione nella fase di messa a regime; successivamente i monitoraggi dovranno avere frequenza almeno annuale.

E10 - levigatrice, spazzolatrice, cardatrice (nuovo) - Gli inquinanti sono costituiti da polveri. Per la determinazione del valore limite si si fa riferimento:

- a) punto 5 della Parte II dell'allegato I alla Parte V del DLgs 152/06 che prevede valori di emissione pari a:
 - 50 mg/Nmc se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h il valore di emissione;
 - 150 mg/Nmc se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h;
- b) alla voce 4.5.89 - TAGLIO, RASPATURA, SBAVATURA, SPAZZOLATURA, RIFILATURA, ECC. NELLA LAVORAZIONE DI PRODOTTI IN GOMMA dell'allegato 4 della Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04/06/1999, che riporta un valore pari a 20 mg/Nmc;
- c) al parere del CRIAER della seduta dell' 8 febbraio 1999 "*Criteri di autorizzabilità delle emissioni da impianti produttivi per calzature e relativi semilavorati*" che riporta un valore pari a 10 mg/Nmc;
- d) al punto 5 della voce 4.4 – *Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg* della DGR 2236/09 che riporta un valore pari a 10 mg/Nmc.

Quindi, in base a quanto stabilito dall'art. 271 comma 5 del DLgs 152/06 e smi e secondo quanto previsto al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla DGR 2236/09, si applicherà il valore più restrittivo pari a 10 mg/Nmc. Dovranno essere eseguiti tre monitoraggi dell'emissione nella fase di messa a regime; successivamente i monitoraggi dovranno avere frequenza almeno annuale.

E11 - Stampaggio termoplastico (nuovo) - Gli inquinanti sono costituiti da COV. Per la determinazione del valore limite si fa riferimento:

- a) alla voce 4.5.14 - STAMPAGGIO, ESTRUSIONE E TRAFILATURA DI MATERIALI PLASTICI NON CLORURATI dell'allegato 4 della Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04/06/1999, che riporta un valore pari a 50 mg/Nmc;
- b) al parere del CRIAER della seduta dell' 8 febbraio 1999 "*Criteri di autorizzabilità delle emissioni da impianti produttivi per calzature e relativi semilavorati*" che riporta un valore pari a 200 mg/Nmc;
- c) al punto 3 della voce 4.4 – *Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg* della DGR 2236/09, che riporta un valore pari a 20 mg/Nmc.

Quindi, in base a quanto stabilito dall'art. 271 comma 5 del DLgs 152/06 e smi e secondo quanto previsto al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla DGR 2236/09, si applicherà il valore più restrittivo pari a 20 mg/Nmc. Dovranno essere eseguiti tre monitoraggi dell'emissione nella fase di messa a regime; successivamente i monitoraggi dovranno avere frequenza almeno annuale.

E12 - Falegnameria (nuovo) - Gli inquinanti sono costituiti da polveri e COV. Per la determinazione del valore limite si fa riferimento:

- a) punto 5 della Parte II dell'allegato I alla Parte V del Decreto che prevede valori di emissione pari a:
 - 50 mg/Nmc se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h il valore di emissione;
 - 150 mg/Nmc se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h;
- b) alla voce 4.3.1 - LAVORAZIONI MECCANICHE IN GENERE: TRANCIATURA, MACINAZIONE, TRONCATURA, SPIANATURA, TAGLIO, SQUADRATURA, BORDATURA, PROFILATURA, BEDANATURA, ECC. dell'allegato 4 della Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04/06/1999 che riporta un valore pari a 10 mg/Nmc;
- c) al punto 2 della voce 4.5 - *Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg (esclusa la verniciatura)* della DGR 2236/09 e smi che riporta un valore pari a 10 mg/Nmc;
- d) alla voce 4.5.21 - TAGLIO, FRESATURA NELLA LAVORAZIONE DI LASTRE E BLOCCHI IN POLIURETANO ESPANSO dell'allegato 4 della Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04/06/1999, che riporta un valore pari a 20 mg/Nmc;

Quindi, in base a quanto stabilito dall'art. 271 comma 5 del DLgs 152/06 e smi e secondo quanto previsto al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla DGR 2236/09, si applicherà il valore più restrittivo pari a 10 mg/Nmc. Per la determinazione del valore limite per le COV si può fare riferimento: alla voce 4.5.21 - TAGLIO, FRESATURA NELLA LAVORAZIONE DI LASTRE E BLOCCHI IN POLIURETANO ESPANSO dell'allegato 4 della Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04/06/1999 che riporta un valore pari a 500 mg/Nmc. Tenuto conto dei quantitativi di resina poliuretana

lavorati, non trattandosi di un taglio a caldo per cui l'emissione degli aerodispersi captati con l'aspirazione localizzata dovrebbe coinvolgere fondamentalmente problematiche legate al materiale particellare, piuttosto che alla liberazione di gas/vapori (che per definizione avviene a temperature elevate) nelle concentrazioni desunte dalle norme tecniche di riferimento, si ritiene che ci si possa attendere sicuramente il rispetto del limite normativo e pertanto si valuta che l'attività venga esentata dagli autocontrolli annuali per tale inquinante, fatta salva l'effettuazione di 3 monitoraggi in fase di messa a regime. Per il parametro polveri dovranno essere eseguiti tre monitoraggi dell'emissione nella fase di messa a regime; successivamente i monitoraggi dovranno avere frequenza almeno annuale.

Inoltre le emissioni di COV sono sottoposte alle seguenti ulteriori prescrizioni, suddivise per tipologia di lavorazione:

Attività di rivestimento di cui al punto 2 della Parte II dell'allegato III alla Parte V del decreto, dalla voce c) superfici metalliche e di plastica (comprese le superfici di aeroplani, navi, treni), con una soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno

- Il consumo massimo teorico di solvente risulta pari a 44,10 t/anno.
- L'input di solvente è pari a 44,10 t/anno di solvente acquistato.
- L'emissione diffusa autorizzabile è quindi pari al 20% di 44,10 t/anno.
- L'emissione totale annua da indicare in autorizzazione è pari a 20,938 t/anno di COV, calcolato applicando il valore limite alle emissioni convogliate ed il valore limite per le emissioni diffuse (12,118 + 8,820 = 20,938 t/anno vedi tabella sotto riportata elaborata considerando un utilizzo degli impianti per 8 ore/giorno per 220 giorni/anno).

EMISSIONI CONVOGLIATE

Emissione	Portata Nmc/h	Concentrazione massima (mg C/Nmc)	Ore lavorate al giorno	Giorni lavorativi all'anno	Ore lavorate all'anno	Flusso di massa t/a
E1	45000	50	8	220	1760	4,752
E2	21000	50	8	220	1760	2,218
E7	24000	50	8	220	1760	2,534
E8	16500	75	8	220	1760	2,614
					totale	12,118

EMISSIONI DIFFUSE

		% diffuse	t/anno
20% input di solvente	input solvente	44,1	20
			8,820

EMISSIONE TOTALE ANNUA DA INDICARE		20,938	t/anno
---	--	---------------	---------------

- I consumi di tutti prodotti utilizzati di cui alla tabella riassuntiva delle materie prime ed ausiliarie sopra riportata, dovranno essere annotati su registro vidimato con frequenza almeno mensile.
- Entro il 30 Aprile di ogni anno, ai sensi del punto 4.1 della parte I dell'allegato III alla Parte V del Decreto dovrà essere trasmessa ad Arpa, apposita documentazione, relativa all'anno precedente, attestante la conformità ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi, ai valori limite per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati. A Tale scopo, secondo quanto indicato al punto 4.2 della Parte I dell'allegato III alla Parte V del sopra citato decreto, il gestore dovrà effettuare, almeno una volta all'anno, misurazioni di COV che attestino la conformità dell'impianto ai valori limite negli scarichi gassosi, nonché un piano di gestione dei solventi redatto secondo le indicazioni contenute nella Parte V dell'allegato III alla Parte V del D.lg. 152/06 e succ. mod. ed integrazioni.
- Ai fini della corretta valutazione dei dati relativi al piano di gestione dei solventi, si ritiene necessario che il gestore debba installare idonei dispositivi (es: amperometri), anche dotati di sistemi di registrazione, negli impianti afferenti i punti di emissione E1, E2, E7, E8 da cui risulti il tempo effettivo di utilizzo di detti impianti. Il tempo di utilizzo mensile dovrà essere annotato nel registro vidimato.

Attività di pulizia di superfici riportate di cui al punto 10 della Parte II dell'allegato III alla Parte V del decreto, Pulizia di superficie con una soglia di consumo di solvente superiore a 1 tonnellata/anno

- Il consumo massimo teorico di solvente risulta pari a 4,40 t/anno.
- L'input di solvente è pari a 44,40 t/anno, di cui un 10 % acquistato ed un 90% recuperato tramite impianto di adsorbimento e distillazione e reimmesso nel ciclo di lavaggio.
- L'emissione diffusa autorizzabile è quindi pari al 15 % dell'input di solvente.

- L'emissione totale annua da indicare in autorizzazione è pari a 4,40 t/anno di COV, in quanto l'emissione totale annua calcolata considerando il flusso di massa orario consentito per un utilizzo degli impianti per 8 ore/giorno per 220 giorni/anno ed il valore limite per le emissioni diffuse calcolato tramite l'input di solvente è superiore al quantitativo annuale acquistato ($0,176 + 6,66 = 6,836$ t/anno superiore ai 4,4 t acquistati).
- I consumi di tutti i prodotti utilizzati di cui alla tabella riassuntiva delle materie prime ed ausiliarie sopra riportata, dovranno essere annotati su registro vidimato con frequenza almeno mensile.
- Entro il 30 Aprile di ogni anno, ai sensi del punto 4.1 della parte I dell'allegato III alla Parte V del DLgs 152/06 dovrà essere trasmessa ad Arpa, apposita documentazione, relativa all'anno precedente, attestante la conformità ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi, ai valori limite per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati. A Tale scopo, secondo quanto indicato al punto 4.2 della Parte I dell'allegato III alla Parte V del sopra citato decreto, il gestore dovrà effettuare, almeno una volta all'anno, misurazioni di COV che attestino la conformità dell'impianto ai valori limite negli scarichi gassosi, nonché un piano di gestione dei solventi redatto secondo le indicazioni contenute nella Parte V dell'allegato III alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e succ. mod. ed integrazioni.
- Ai fini della corretta valutazione dei dati relativi al piano di gestione dei solventi, si ritiene necessario che il gestore debba installare idonei dispositivi (es: amperometri), anche dotati di sistemi di registrazione, nell'impianto afferente al punto di emissione E9 da cui risulti il tempo effettivo di utilizzo di detti impianti. Il tempo di utilizzo mensile dovrà essere annotato nel registro vidimato.
- Inoltre dovranno essere installati opportuni dispositivi atti a quantificare e registrare con esattezza il quantitativo di solvente recuperato; il quantitativo mensile del solvente recuperato dovrà essere annotato sul registro vidimato sopra indicato.
- Trattandosi di emissione discontinua, il controllo dell'emissione E9 dovrà essere attuato eseguendo il prelievo dell'inquinante durante i cicli emissivi caratterizzati dalla attivazione dell'aspirazione nell'ora di funzionamento delle macchine Dovrà essere rilevato il flusso di massa per ciclo di funzionamento, (portata dell'emissione, durata della stessa, concentrazione di inquinante presente e determinazione del flusso di massa per ciclo) ed il numero dei cicli emissivi nell'ora di funzionamento delle lavatrici; il flusso di massa orario verrà determinato sommando i flussi di massa di ogni evento costituito dal ciclo di attivazione dell'aspirazione.

Nel ciclo produttivo sono presenti i seguenti impianti termici alimentati a metano:

ID	Tipologia	Potenza kW
EGC1	Essiccazione verniciatura	641
EGC2	Essiccazione verniciatura	217
EGC3	Sgrassaggio suole	224

La sommatoria delle potenze nominali dei singoli impianti termici è pari a 1,082 MW per cui è soggetto ad autorizzazione. Alla luce della modifica apportata dal D.Lgs 183/17 alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06, le emissioni EGC1, EGC2 e EGC3 sono oggetto di autorizzazione, in quanto impianti di combustione alimentati a metano con potenza termica nominale complessiva > 1 MW. A tali emissioni si applicano i valori limite e le prescrizioni di individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06 e s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione dei monitoraggi periodici per analogia con quanto disposto in merito ai monitoraggi per gli impianti termici civili dalla Regione Emilia-Romagna con l'Allegato 4.32 alla DGR 2236/09 e smi.

Inquinante	Limiti di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Polveri totali	5 mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nmc

Il valore limite di emissione per le polveri e per gli ossidi di zolfo si considera rispettato se viene utilizzato metano o GPL.

Con nota acquisita al prot. PGFC/2018/20263 del 30/11/18, il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha trasmesso l'integrazione volontaria presentata dalla Ditta in data 29/11/18, inerente le emissioni EGC1, EGC2 e EGC3.

Il Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto necessario ribadire nella presente autorizzazione la prescrizione 13) contenuta nell'autorizzazione n. 250 del 09/07/2013 Prot. 105630/13 rilasciata alla ditta B&G Srl per il reparto di verniciatura e lavaggio delle suole, relativa all'obbligo di copertura del canale interrato di raccolta delle acque di lavaggio degli scrubber e della vasca interrata alla quale confluisce l'acqua di lavaggio degli scrubber e delle cabine a velo d'acqua, al fine di limitare l'emissione diffusa di composti organici volatili.

Il Comune di Mercato Saraceno, coinvolto all'interno del procedimento della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire alcun parere relativamente alla modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa e del parere del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, consente di adottare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 05/07/2018 P.G.N. 29956, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE EGC4 – CALDAIA (30 kW, a metano)

EMISSIONE EGC5 – CALDAIA (30 kW, a metano)

relative a impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di produzione di parti in plastica per calzature sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. 1 – VERNICIATURA

Impianto di abbattimento: scrubber

Portata massima	45.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. 2 – VERNICIATURA

Impianto di abbattimento: scrubber

Portata massima	21.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. 3 – GIOSTRE STAMPAGGIO

EMISSIONE N. 4 – GIOSTRE STAMPAGGIO

EMISSIONE N. 5 – GIOSTRE STAMPAGGIO

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli

Portata massima	15.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze organiche volatili	200	mg/Nmc
di cui Isocianati	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. 6 – LAVAGGIO STAMPI/TELA

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli

Portata massima	8.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze organiche volatili	200	mg/Nmc
-----------------------------	-----	--------

EMISSIONE N. 7 – CABINA DI VERNICIATURA MANUALE E ASCIUGATURA TACCHI

Impianto di abbattimento: filtro sottogriglia a tessuto paint stop

Portata massima	24.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. 8 – CABINA DI VERNICIATURA CAMPIONI

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli

Portata massima	16.500	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	75	mg/Nmc

EMISSIONE N. 9 – IMPIANTO A CICLO CHIUSO SGRASSAGGIO SUOLE

Impianto di abbattimento: filtro a carboni attivi

Portata massima	170	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti *:

Tetracloroetilene	20	mg/Nmc
-------------------	----	--------

* da rispettare in caso di un flusso di massa uguale o superiore a 100 g/h determinato seguendo le modalità indicate al successivo punto 5. lettera h).

EMISSIONE N. 10 – LEVIGATRICE, SPAZZOLATRICE, CARDATRICE

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	9.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

EMISSIONE N. 11 – STAMPAGGIO TERMOPLASTICO

Portata massima	10.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE N. 12 – FALEGNAMERIA

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	3	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Sostanze organiche volatili	500	mg/Nmc

EMISSIONE N. EGC1 – CALDAIA RISCALDAMENTO TUNNEL DI VERNICIATURA E AMBIENTI DI LAVORO (641 kW, a metano)

Portata massima	1.600	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE N. EGC2 – CALDAIA RISCALDAMENTO TUNNEL DI VERNICIATURA E AMBIENTI DI LAVORO
(217 kW, a metano)

Portata massima	600	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE N. EGC3 – CALDAIA SGRASSAGGIO SUOLE (224 kW, a metano)

Portata massima	650	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

2. Per quanto riguarda i Composti Organici Volatili (COV) utilizzati nella attività di *“rivestimento di superfici metalliche e di plastica (comprese le superfici di aeroplani, navi, treni), con una soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate anno”* (art. 275 e punto 2. lettera c della Parte II dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i.), identificata ai fini della definizione dei limiti come *“Altri rivestimenti, compreso il rivestimento di metalli, plastica, tessuti, tessuti, film e carta”* al punto 8 (soglia di consumo di solvente > di 15 ton/anno) della Tabella 1 Parte III del citato allegato III, di cui alle **emissioni N. 1, 2, 7 e 8**, le emissioni in atmosfera sono inoltre autorizzate nel rispetto dei valori limite e delle prescrizioni di seguito riportati:

- il consumo massimo teorico di solvente è 44,1 ton/anno;
- il valore limite per le emissioni convogliate di COV è pari a 75 mgC/Nmc nei processi di applicazione del rivestimento e 50 mgC/Nmc nei processi di essiccazione, come indicato in corrispondenza di tali punti di emissione al precedente punto 1.;
- il valore limite per le emissioni diffuse di COV è pari al 20% dell'input di solvente;
- il valore di emissione totale annua di COV è 20,94 ton/anno;
- entro il 30 aprile di ogni anno, ai sensi del punto 4.1 della parte I dell'allegato III alla Parte Quinta del D.lgs. 03/04/06 n. 152, dovrà essere trasmessa ad Arpa e Struttura Autorizzazioni e Concessioni e ad Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) apposita documentazione, relativa all'anno precedente, attestante la conformità dell'impianto ai valori

limite di emissione nelle emissioni convogliate, ai valori limite per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati; a tale scopo, secondo quanto indicato al punto 4.2 della parte I dell'allegato III alla parte V del sopracitato decreto, il gestore dovrà effettuare, almeno 1 volta/anno, misurazioni di COV che attestino la conformità degli impianti ai valori limite nelle emissioni convogliate, nonché un piano di gestione dei solventi redatto secondo le indicazioni contenute nella parte V dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 152/06 e s.m.i.. Al fine di compilare la voce O1 del piano di gestione dei solventi dovranno essere utilizzati i risultati delle misurazioni analitiche di COV effettuate sulle emissioni convogliate nel corso dell'anno di riferimento e copia dei certificati analitici dovrà essere allegata al piano di gestione dei solventi.

- f) i consumi mensili di prodotti vernicianti, diluenti, solventi contenenti COV, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati sul registro di cui al successivo punto 15;
 - g) la conformità delle emissioni ai valori limite è verificata sulla base della massa totale di carbonio organico emesso, come indicato al punto 4.3 della parte I dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 03/04/06 n. 152;
 - h) in caso di misure discontinue le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione.
3. A partire dalla data di messa in esercizio di cui al successivo punto 10., le **emissioni N. 1, 2, 7 e 8 dovranno essere dotate di idonei dispositivi** (es: amperometri), dotati di sistemi di registrazione, da cui risulti il tempo effettivo di utilizzo degli impianti ad esse afferenti. Il tempo di utilizzo mensile dovrà essere annotato sul registro di cui al successivo punto 15.
4. A partire dalla data di messa in esercizio di cui al successivo punto 10. delle **emissioni N. 1, 2, 7 e 8**, il canale interrato di raccolta delle acque di lavaggio degli scrubber e la vasca interrata alla quale confluisce l'acqua di lavaggio degli scrubber e delle cabine a velo d'acqua **dovranno essere dotati di idonea copertura** al fine di limitare l'emissione diffusa di composti organici volatili.
5. Per quanto riguarda i Composti Organici Volatili (COV) utilizzati nella attività di "*pulizia di superficie*" (soglia di consumo di solvente superiore a 1 ton/anno, art. 275 e punto 10. della Parte II dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i.), identificata ai fini della definizione dei limiti come "*Pulizia di superficie*" al punto 4 (soglia di consumo di solvente $\leq$ di 5 ton/anno) della Tabella 1 Parte III del citato allegato III, di cui alla **emissione N. 9 "impianto a ciclo chiuso sgrassaggio suole"**, le emissioni in atmosfera sono inoltre autorizzate nel rispetto dei valori limite e delle prescrizioni di seguito riportati:
- a) il consumo massimo teorico di solvente è 4,4 ton/anno;
 - b) l'input di solvente è 44,4 ton/anno, di cui 10% acquistato e 90% recuperato tramite impianto di adsorbimento e distillazione e reimpresso nel ciclo di lavaggio;
 - c) il valore limite per le emissioni convogliate di tetracloroetilene è pari a 20 mgC/Nmc, come indicato in corrispondenza del punto di emissione al precedente punto 1. Tale valore limite si applica qualora il flusso di massa dell'inquinante superi i 100 g/h;
 - d) il valore limite per le emissioni diffuse di tetracloroetilene è pari al 15% dell'input di solvente;
 - e) il valore di emissione totale annua di tetracloroetilene è 4,4 ton/anno;
 - f) entro il 30 aprile di ogni anno, ai sensi del punto 4.1 della parte I dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 03/04/06 n. 152, dovrà essere trasmessa ad Arpa e Struttura Autorizzazioni e Concessioni e ad Arpa e Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) apposita documentazione, relativa all'anno precedente, attestante la conformità dell'impianto ai valori limite di emissione nelle emissioni convogliate, ai valori limite per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati; a tale scopo, secondo quanto indicato al punto 4.2 della parte I dell'allegato III alla parte V del sopracitato decreto, il gestore dovrà effettuare, almeno 1 volta/anno, misurazioni di COV che attestino la conformità degli impianti ai valori limite nelle emissioni convogliate, nonché un piano di gestione dei solventi redatto secondo le indicazioni contenute nella parte V dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 152/06 e s.m.i.. Al fine di compilare la voce O1 del piano di gestione dei solventi dovranno essere utilizzati i risultati delle misurazioni

analitiche di COV effettuate sulle emissioni convogliate nel corso dell'anno di riferimento e copia dei certificati analitici dovrà essere allegata al piano di gestione dei solventi.

- g) i consumi mensili di tetracloroetilene, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati sul registro di cui al successivo punto 15.;
 - h) trattandosi di emissione discontinua, il controllo dell'emissione E9 dovrà essere attuato eseguendo il prelievo dell'inquinante durante i cicli emissivi caratterizzati dalla attivazione dell'aspirazione nell'ora di funzionamento delle macchine. Dovrà essere rilevato il flusso di massa per ciclo di funzionamento (portata dell'emissione, durata della stessa, concentrazione di inquinante presente e determinazione del flusso di massa per ciclo) ed il numero dei cicli emissivi nell'ora di funzionamento delle lavatrici; il flusso di massa orario verrà determinato sommando i flussi di massa di ogni evento costituito dal ciclo di attivazione dell'aspirazione.
- 6. A partire dalla data di messa in esercizio di cui al successivo punto 10., l'**emissione N. 9** dovrà essere dotata di idonei dispositivi (es: amperometri), dotati di sistemi di registrazione, da cui risulti il tempo effettivo di utilizzo degli impianti ad essa afferenti. Il tempo di utilizzo mensile dovrà essere annotato sul registro di cui al successivo punto 15.
 - 7. A partire dalla data di messa in esercizio di cui al successivo punto 10. l'impianto a ciclo chiuso di sgrassaggio suole, di cui alla **emissione N. 9**, dovrà essere dotato di opportuni dispositivi atti a quantificare e registrare con esattezza il quantitativo di solvente recuperato. Il quantitativo mensile del solvente recuperato dovrà essere annotato sul registro di cui al successivo punto 15.
 - 8. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa *"Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011"*, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per le "Sostanze organiche volatili" e per il "Tetracloroetilene" è richiesto l'utilizzo del metodo UNI CEN/TS 13649:2015 mentre per i "Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)" l'utilizzo del metodo UNI EN 12619:2013. Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
 - 9. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni nuove N. 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, EGC1, EGC2 e EGC3** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio delle emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tali emissioni.
 - 10. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) e al Comune di Mercato Saraceno la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni nuove N. 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, EGC1, EGC2 e EGC3**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
 - 11. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
 - 12. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissioni nuove N. 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11 e 12** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
 - 13. **Entro 60 giorni** dal rilascio del presente provvedimento la Ditta dovrà effettuare almeno un monitoraggio

delle **emissioni N. 3, 4, 5 e 6** soggette a modifiche non sostanziali. **Entro un mese** dalla data del controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai monitoraggi effettuati.

14. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
15. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati almeno mensilmente i consumi di prodotti vernicianti, diluenti e solventi contenenti COV, validati dalle fatture di acquisto, come richiesto alla lettera f) del precedente punto 2, relativamente agli impianti di cui alle emissioni **N. 1, 2, 7 e 8**;
 - dovrà essere annotato il tempo effettivo di utilizzo degli impianti di cui alle emissioni **N. 1, 2, 7 e 8**, come richiesto al precedente punto 3;
 - dovranno essere annotati almeno mensilmente i consumi di tetracloroetilene, validati dalle fatture di acquisto, come richiesto alla lettera g) del precedente punto 5, relativamente agli impianti di cui alla emissione **N. 9**;
 - dovrà essere annotato il tempo effettivo di utilizzo degli impianti di cui alla emissione **N. 9**, come richiesto al precedente punto 6;
 - dovrà essere annotato almeno mensilmente il quantitativo di solvente recuperato negli impianti di cui alla emissione **N. 9**, come richiesto al precedente punto 7.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

In Riferimento alla richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/2013 presentata da FALPE S.R.L. con sede a Mercato Saraceno (FC), Via Giardino n. 605, in data 05/07/2018 Prot. Com.le n. 29956 integrata in data 04/09/2018 Prot. Com.le 38285 (pratica 40/AUA/2018):

Vista la Relazione di Verifica dei limiti di immissione sonora del 19/09/2017 a firma del TCA Dott. Michele Casadio allegata all'istanza di AUA;

Visto e considerato il parere di Arpa e pervenuto in data 05/10/2018 acquisito al Prot. Com.le 11461;

Preso atto che trattasi di attività esistente sita in Via Giardino n. 605 angolo Via Doccia per la produzione di parti in plastica per calzature, all'interno di un contesto a destinazione d'uso prevalentemente artigianale con presenza di alcuni edifici abitativi.

La Ditta non prevede turni di lavorazione nel periodo notturno e la mobilità dei camion per il carico/scarico sarà effettuata solo nel periodo diurno, dalle 06.00 alle 22.00.

Le sorgenti evidenziate nella relazione sono:

- attività di carico/scarico (massimo 4 furgoni al giorno dalle ore 16 alle 18);
- sorgenti puntiformi con solo funzionamento in periodo diurno: compressori e pompe a servizio dello stampaggio, unità esterne dell'impianto di condizionamento, aspirazione fumi, lavatrici e torre evaporativa per raffreddare la lavatrice.

L'impianto posto in esterno con la rumorosità più significativa è il compressore esterno insonorizzato con un livello equivalente di pressione sonora pari a 65,3 dBA rilevato a 5 metri di distanza.

Tramite rilievo acustico di breve durata eseguito in corrispondenza del ricettore abitativo più vicino, il TCA evidenzia un LAeq inferiore a 50 dBA (soglia di applicazione del limite di immissione differenziale) con unica sorgente rilevata attribuita alla Ditta il rumore di fondo del compressore.

Valutato che le sorgenti dell'attività sono funzionanti in periodo diurno e che il livello di rumore ambientale rilevato in corrispondenza del ricettore abitativo maggiormente sensibile alle emissioni della Ditta è risultato inferiore alla soglia di applicabilità del limite di immissione differenziale.

Stante quanto attestato dal TCA e dal parere di Arpa e, si impartiscono le seguenti **PRESCRIZIONI**:

1. ***le attività rumorose della ditta, ivi compreso il funzionamento dei compressori a servizio dello stampaggio, devono essere svolte esclusivamente in periodo diurno (dalle ore 06.00 alle ore 22.00);***
2. ***il compressore esterno sul fronte di via Giardino deve essere mantenuto insonorizzato come da pag. 11 della Relazione Tecnica presentata dal TCA;***
3. ***qualsiasi incremento della rumorosità dovuto all'attività lavorativa o agli impianti utilizzati rispetto a quanto valutato e dichiarato dal TCA nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004), da presentare preventivamente all'Amministrazione comunale, al fine di valutare tali modifiche e verificarne il rispetto dei limiti di legge.***

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.